



COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

ORDINANZA SINDACALE

N. 200 del 27-06-2024

Oggetto : APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI - STAGIONE ESTIVA 2024.

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 54, comma 4;

VISTE altresì le Raccomandazioni del "Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare" per la campagna estiva antincendio boschivo 2024, del 6 maggio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15/06/2024, con oggetto: "attività antincendio boschivo per la stagione 2024. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, nonché ai rischi conseguenti", che altresì, definiscono la durata della campagna estiva dal 15 giugno al 15 ottobre 2024;

PRESO ATTO che, la stessa nota della del "Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare" evidenzia, come nella parte finale della campagna AIB 2023, si siano avuti picchi che, in termini di numero di eventi e di superfici danneggiate dagli incendi, sono da considerarsi eccezionali, nonché per le considerazioni emerse anche agli esiti del debriefing tecnico, organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile, abbiano portato ad un prolungamento del periodo della campagna AIB 2024;

VISTO il periodo a rischio incendi di cui all'art. 76, comma 1, lettera b) della Legge forestale, definito dal Regolamento forestale della Regione Toscana (D.P.G.R. n. 48/R dell'8 agosto 2003), dal 1 luglio e il 31 agosto di ogni anno, con possibilità di estensione sulla base di specifici provvedimenti regionali;

DATO ATTO che sulla base dell'indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, così come definito dal Piano AIB, il periodo a rischio può essere modificato anche per singolo comune con atto del Dirigente della competente struttura regionale, dandone comunicazione ai comuni interessati;

VISTO il D.Lgs n. 1 del 2018 "Codice di Protezione Civile" che all'art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di Protezione Civile e che lo stesso decreto all'art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta autorità;

VISTA la Legge n. 353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"

VISTA la Legge Regionale forestale n. 39 del 2000;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 1 del 2018 "Codice di Protezione Civile" all'art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

VISTO il Piano Antincendi Boschivi "AIB" 2023-2025 della Regione Toscana, approvato con DGR n. 187 del 23/02/2023;

CONSTATO che il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 66 del Regolamento Forestale della Regione Toscana, n. 48/R del 2003, nel periodo a rischio di incendio boschivo tutti gli abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali sono vietati su tutto il territorio regionale e che nello stesso periodo a rischio nei boschi e nelle aree assimilate sono vietate altresì:

- a) l'accensione di fuochi e di carbonaie;
- b) l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
- c) l'accumulo o lo stoccaggio all'aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili;

CONSIDERATO che ulteriormente il Regolamento comune di igiene urbana, decoro, sanità pubblica e per la tutela del territorio, approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 56 del 30/12/2019, all'art. 13 comma 1 prevede che: *"I proprietari di aree e terreni ubicati nei centri abitati o comunque nelle vicinanze di abitazioni o fiancheggianti suolo o spazio pubblico devono obbligatoriamente provvedere periodicamente al taglio dell'erba e della vegetazione e mantenere le condizioni igieniche dei luoghi in modo tale da evitare il proliferare di insetti e animali nocivi ed inconvenienti vari, rischio incendi e cadute di rami o foglie negli spazi pubblici"*

DATO ATTO che l'accensione di fuochi nel periodo a rischio di incendio è consentita esclusivamente:

- per la cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze;
- nelle aree attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni dello stesso Regolamento Forestale;

RICHIAMATE le indicazioni ricevute con nota prot. n. 8846 del 23 maggio 2024, da parte della Prefettura di Grosseto - Ufficio Territoriale del Governo, contenente in allegato le raccomandazioni del "Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare", nonché per quanto emerso dalla videoconferenza del 12 giugno 2024;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

1) Aree a coltura cerealicola o foraggera

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi di coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una fascia sgombera da ogni residuo di

vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

2) Aree boscate e aree rurali (L.R. 39/00; L.R. 65/14 e s.m.i.)

Ai proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di aree boscate e rurali confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi, strutture varie, devono provvedere a proprie spese, a realizzare e a mantenere una fascia parafuoco di protezione nella loro proprietà, secondo le indicazioni del Piano Antincendio Boschivi "AIB" regionale in corso di validità.

3) Attività turistiche e ricettive

Ai proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al pericolo di incendi boschivi, devono assicurare la discontinuità del combustibile vegetale in senso verticale e orizzontale delle aree a verde del proprio insediamento, al fine di regolare lo sviluppo della vegetazione e mantenere in efficienza e sicurezza le stesse aree, in linea con quanto previsto dal Regolamento Forestale della Regione Toscana e dal vigente Piano Antincendi Boschivi "AIB" regionale.

4) Aree verdi e giardini all'interno del centro abitato

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori a qualunque titolo di ogni terreno, chiostra, giardino, cortile all'interno del centro abitato o comunque nelle vicinanze di abitazioni o fiancheggianti suolo o spazio pubblico, devono tenere gli stessi in buone condizioni di manutenzione e decoro, in condizioni igieniche adeguate, allo scopo di assicurare il mantenimento e la pulizia delle stesse aree, tale da non arrecare maggior rischio di innesco e prevenire incendi.

INVITA I cittadini a collaborare nelle attività di segnalazione di situazioni di pericolo ai numeri telefonici sotto riportati:

- Numero Unico per le Emergenze 112
- Numero verde emergenze (SOUP) Regione Toscana 800425425
- Polizia Municipale 0566843231 - 3204281943 - 3356382998

VIGILANZA E SANZIONI

0B7 Vigilanza

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termine di legge.

0B7 Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie e previste nei regolamenti comunali disciplinate dalla presente ordinanza, tenendo conto che, in mancanza di una disciplina di riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l'art. 650 del Codice Penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità), con conseguenze più gravose, nonché eventuali provvedimenti amministrativi contravvenzionali a loro carico.

DISPONE

1. che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito internet istituzionale;
2. di incaricare la Polizia Municipale e tutte le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, del controllo relativo all'esecuzione ed al rispetto del presente provvedimento;
3. di trasmettere la presente Ordinanza per quanto di competenza a:
 - RFI - Rete Ferroviaria Italiana;

- Comando Provinciale Carabinieri Forestali;
- Comando Stazione Carabinieri di Gavorrano;
- Servizio Polizia Municipale del Comune di Gavorrano;
- Ufficio Ambiente del Comune di Gavorrano;
- ANAS - Struttura Territoriale Toscana;
- Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud;
- Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa;
- Provincia di Grosseto - Polizia Provinciale;
- Provincia di Grosseto - Area viabilità e Trasporti

Trasmettere la presente ordinanza per conoscenza a:

- Regione Toscana
- Prefettura di Grosseto;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Grosseto;
- Comune di Scarlino - Settore Agricoltura e Foreste - GPAFR "Bandite di Scarlino"
- Associazioni di categoria di agricoltori, allevatori, vivaisti, operatori sul territorio:
Confagricoltura Grosseto;
CiA Confederazione Italiana Agricoltori di Grosseto;
Coldiretti Grosseto;
Associazione Provinciale Allevatori.
- Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Grosseto;
- Collegio Territoriale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Grosseto;
- Associazione V.A.B. Vigilanza Antincendi Boschivi ODV, operante sul territorio comunale con la Sezione operativa di Follonica - distaccamento di Gavorrano.

INFORMA

Che a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., avverso la presente ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Grosseto, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO DI GAVORRANO
(Dott.ssa Stefania Ulivieri)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.